

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Città Metropolitana di Bologna)

**CONTRATTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DELLA PISTA CICLO-PEDONALE
BAZZANO/MONTEVEGLIO – 1° STRALCIO**

CUP: B43B19000360004

CIG: 8433433113

CODICE IPA: ZRZEGB

**IMPORTO CONTRATTUALE: EURO 105.086,35 (di cui euro 1.000,00
per oneri della sicurezza).**

* * * * *

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Settembre, con la presente scrittura privata, da valere per ogni effetto di ragione e di legge,

tra

- il Comune di Valsamoggia (CF. 03334231200), nella persona del **Geom.Cremonini Stefano**, nato a Bologna il 6 Agosto 1960, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Valsamoggia**, codice fiscale 03334231200, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area programmazione, realizzazione Gestione Cura del Patrimonio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante,

e

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

- il Sig. PIERO SGARGI , nato a Baricella il 28/03/1962 e residente in Via Sant'Andrea di Sesto , 9/2 – Pianoro (Bo), in qualita' di Amministratore Unico-Legale Rappresentante della Ditta SGARGI S.R.L., con sede legale in Bologna – Via Dell'Elettricista , 42 – 40138 - P.Iva/C.F: 02212191205, di seguito nel seguente atto denominato semplicemente appaltatore,

PREMESSO CHE

- a) con Delibera di Giunta Comunale n° 143 del 12/11/2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PISTA CICLO-PEDONALE BAZZANO/MONTEVEGLIO – 1° STRALCIO;
- b) con Determina del Responsabile dell'Area Qualità Programmazione Territoriale n° 468 del 11/09/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;
- c) che in seguito a procedura con affidamento “Trattativa Diretta” esperita su piattaforma telematica MEPA , il cui esito di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Qualità Programmazione Territoriale n° del 14/09/2020, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile dell'Area programmazione, realizzazione Gestione Cura del Patrimonio n° 471 del 14/09/2020, al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del **0,50%**.
- d) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

- e) che, ai sensi dell'articolo 31, del D.Lgsvo n° 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 14/09/2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica MEPA e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua applicabilità.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente: **8433433113**;
- b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento è il seguente: **B43B19000360004**.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad **Euro 105.086,35** (diconsi Euro Centocinquezeroottantasei/35) di cui:

- **euro 104.086,35** per lavori veri e propri;

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

- **euro 1.000,00** per oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A, ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato “*a misura*” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7 del Regolamento generale - parte ancora in vigore.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Valsamoggia – località Bazzano, all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1, presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento lavori.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati dall'operatore economico ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla data di esecutività della determina di affidamento dei lavori, fatto salvo casi non imputabili alla volontà dell'Impresa.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **90 (novanta) giorni** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, comma 1, lettera a, quarto periodo del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n° 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungeranno la somma non inferiore ad Euro **40.000,00**

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

(quarantamila/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 24/6/2014 n.90, la Ditta SGARGI S.R.L. risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della Prefettura di BOLOGNA - Ufficio Territoriale del Governo, delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa, con

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

provvedimento protocollo n° N. 42 - BOLOGNA (BO) 14526/2020/AREA I 2 del valido sino al 21/02/2021.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nè essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 17. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R.

16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità – Legge 190/2012

1. Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione

dell'ente, non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

2. I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con deliberazione Giunta Comunale n.125 del 27/9/2016 e il Patto di Integrità' del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in sede di gara.

Articolo 18. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore si impegna a presentare apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente ridotto del 50% qualora in possesso della certificazione ISO .

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 20. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e dell'art. 37 del CSA, si impegna a presentare una polizza assicurativa che

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. 37, comma 3, del CSA;
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro Cinquecentomila).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte sostanziale e integrale del presente contratto, i seguenti documenti già sottoscritti all'interno della Piattaforma Telematica (MEPA)

- Offerta Economica presentata in sede di gara
- Elenco dei Prezzi Unitari;

Art. 22 – Spese e registrazione del contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso, nonché a eventuali ulteriori imposte e tasse, conformemente alla vigente normativa. Le spese saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ha provocato la necessità di registrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:

Rep. N. 1117 S/P del 14/09/2020

imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione n. 2015/93678

COMUNE DI VALSAMOGGIA

Geom. Stefano Cremonini

L'appaltatore

Sig. Sgargi Piero

documento firmato digitalmente in applicazione della normativa contenuta
nel CAD